

STATUTO

SAMARE COOPERATIVA SOCIALE DELLA VALLE DI CEMBRA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALTAVALLE TN VIA DEL CASTELET
41

Numero REA: TN - 251883

Codice fiscale: 02814810228

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-11-2025 - Statuto completo	2
--	---



Alessandro Franco

**Allegato "A" al n. 22510 di Rep.
al n. 19386 di Racc. del 06/11/2025
NORME PER IL FUNZIONAMENTO
(STATUTO)**

**DELLA SOCIETA'
"SAMARE COOPERATIVA SOCIALE DELLA VALLE DI CEMBRA"**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Altavalle (TN) la Società cooperativa denominata **"SAMARE COOPERATIVA SOCIALE DELLA VALLE DI CEMBRA"**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea con le maggioranze per modificare lo statuto.

**TITOLO II
SCOPO - OGGETTO**

Art. 3 (Scopo mutualistico e solidaristico)

La Cooperativa, conformemente alla L. 381/91 ("Disciplina delle cooperative sociali") e alla LR. 24/1988 ("Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale"), non ha scopo di lucro e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di

- servizi sociali, socio-sanitari, sanitari, socio-educativi, educativi e culturali con interesse sociale e finalità educative di cui al successivo articolo 4, e lo svolgimento di

- attività produttive, agricole, turistiche e di servizio, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,

in maniera coordinata. La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo.

Essa intende costituire un punto di riferimento per la comunità locale, con particolare riferimento alla Valle di Cembra, non solo come ente erogatore di servizi, ma come luogo di partecipazione democratica e responsabilità condivisa, promuovendo attivamente il coinvolgimento della comunità - quali soci lavoratori e socie lavoratrici, soci volontari e socie volontarie, soci e socie utenti, soci sovventori - e riconoscendo nella partecipazione diffusa una condizione essenziale di radicamento e sostenibilità.

La Cooperativa valorizza e promuove le reti di collaborazione e progettualità condivise con enti pubblici, associazioni, cooperative, imprese e istituzioni del territorio, nella convinzione che lo sviluppo comunitario si

realizzi attraverso alleanze stabili orientate al bene comune, all'innovazione sociale e alla coesione territoriale. La Cooperativa opera nel pieno rispetto dei principi di laicità, apoliticità e apartiticità: non persegue finalità religiose né privilegia confessioni, movimenti o ideologie di alcun genere; non aderisce, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti sindacali o organizzazioni di carattere politico, improntando tutte le attività a criteri di imparzialità, pluralismo e neutralità e garantendo uguali opportunità di partecipazione e fruizione a tutti, senza discriminazioni di opinione politica, credo religioso, appartenenza sindacale o altre convinzioni personali.

I valori che ispirano e orientano ogni scelta strategica, gestionale e operativa della Cooperativa, coniugando finalità sociali, culturali ed economiche in un'ottica di responsabilità verso la comunità e il territorio, sono:

- **Libertà**, intesa come possibilità concreta, per ogni persona, di esprimere sé stessa, scegliere e partecipare attivamente alla vita sociale, culturale ed economica senza vincoli discriminatori o condizionamenti.
- **Territorialità**: riconoscimento del legame profondo (prioritariamente con il territorio della Valle di Cembra), promozione del suo sviluppo armonico e valorizzazione delle risorse locali materiali e immateriali per il benessere collettivo e la coesione sociale.
- **Inclusione e Accessibilità**: promozione dell'inclusione sociale di tutte le persone, senza discriminazioni, garantendo pari opportunità e dignità del lavoro e rendendo accessibili servizi, spazi e iniziative, con particolare attenzione a chi si trova in condizioni di fragilità o marginalità.
- **Collaborazione**: costruzione e consolidamento di reti e alleanze con persone, istituzioni, associazioni, imprese e altri attori sociali, valorizzando le relazioni come risorsa strategica per generare impatto sociale, culturale ed economico duraturo.
- **Sostenibilità**: adozione di pratiche rispettose dell'ambiente, del territorio e delle persone, promuovendo uno sviluppo sostenibile in ogni scelta organizzativa e gestionale e tenendo conto della responsabilità ambientale, della giustizia sociale e della sostenibilità economica di lungo periodo.
- **Partecipazione**: valorizzazione della partecipazione attiva dei soci e della comunità nei processi decisionali e progettuali, riconoscendo nella condivisione e nella corresponsabilità strumenti fondamentali per una governance democratica e trasparente.
- **Innovazione Sociale**: assunzione dell'innovazione come principio guida per affrontare i bisogni complessi della

società contemporanea, sperimentando soluzioni e processi capaci di integrare risorse locali e buone pratiche per generare impatto positivo e duraturo sul piano sociale, culturale ed economico.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) relativamente ai servizi ed attività ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) della LR.24/1988, lo svolgimento di:

- servizi e attività socio-assistenziali e socio-sanitari di natura residenziale e semiresidenziale;
- servizi e attività domiciliari e di prossimità, servizi di consegna e accessibilità di farmaci, alimenti e beni di prima necessità, servizi di mobilità;
- servizi territoriali e attività di segretariato e sportello sociale, sensibilizzazione, formazione e informazione della comunità locale;
- servizi e attività educative, formative, culturali e ricreative a favore di persone in situazioni di fragilità;
- Attivazione di progetti di co-housing e abitare collaborativo, finalizzati a favorire forme di residenzialità solidale, inclusiva e sostenibile per persone e famiglie in situazioni di fragilità o per cittadini interessati a modelli di vita comunitaria;
- Servizi ed interventi di accompagnamento al lavoro a favore di persone in situazioni di fragilità;
- Attività a favore della popolazione migrante o con passato migratorio e promozione del dialogo interculturale.
- Promozione di attività e progettualità nell'ambito delle politiche giovanili, del protagonismo delle persone giovani nella comunità e percorsi di educazione alla cittadinanza
- Attività tese a sradicare la povertà, ridurre le disuguaglianze, prevenire i conflitti, affermare i diritti umani e promuovere il dialogo interculturale.

b) relativamente alle attività ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) della LR.24/1988:

- Attività ristorative, ricettive e di accoglienza.
- Attività agricole, ambientali e turistiche per lo sviluppo locale.

- Sostenibilità ambientale, promozione del territorio e dei prodotti locali, commercio equo-solidale.

Può svolgere inoltre attività finalizzate all'impiego del personale assunto nell'ambito di convenzioni, e/o contratti con Enti Pubblici e comunque finanziati dagli Enti Pubblici per finalità di sostegno occupazionale di soggetti deboli appartenenti a categorie specificatamente nominate dai medesimi Enti committenti e/o finanziatori ovvero tipologie riconducibili e non al concetto di lavoratori socialmente utili.

Le attività/servizi/progettualità sono svolte in collegamento funzionale tra loro dal momento che la cooperativa intende poter garantire una risposta integrata ai diversi bisogni espressi dalla comunità, con particolare riferimento a quelle presenti nel territorio della Valle di Cembra. Inoltre, quanto previsto alla lettera a) potrà essere esercitato perché propedeutico all'inserimento lavorativo o per dare risposte a bisogni ulteriori a quello lavorativo dei lavoratori svantaggiati già occupati in cooperativa, così come i lavoratori coinvolti nella lettera b) potrebbero svolgere attività di supporto alle attività e servizi previsti alla lettera a).

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria - tra cui assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi - necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime.

Potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, altresì, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. In particolare, potrà partecipare a reti, consorzi, associazioni e partenariati pubblico-privati, in coerenza con la propria missione, per rafforzare la collaborazione territoriale e lo sviluppo della comunità.

Nell'interesse delle società partecipate la Cooperativa potrà inoltre rilasciare a favore di terzi garanzie reali e/o di firma.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalle norme vigenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito

Regolamento approvato dall'Assemblea.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito Regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà;

c) soci fruitori che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

L'organo amministrativo potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore rispetto ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Il ristorno non può essere imputato ad aumento del capitale sociale.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefono mobile, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica certificata se posseduta o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) l'ammontare della quota di capitale che propone di

sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

c) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione di cui all'art. 44 del presente statuto.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, contatto telefono mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata se posseduta o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata

all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - il capitale sottoscritto;
 - la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori, non rimborsabile;
- b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa; nel caso di socio lavoratore mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa;
- c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, nel caso di socio persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

Art. 10 (Recesso del socio)

Decorso due anni dall'ingresso in cooperativa il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso non può essere parziale.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Il recesso diviene efficace per quanto riguarda il rapporto sociale decorso il periodo di preavviso.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto mutualistico instaurato con il socio si risolve di diritto con la stessa data del rapporto sociale.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
- d) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per adeguarsi
- f) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 15 (quindici) giorni al pagamento della quota sottoscritta o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- g) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a

ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

h) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

i) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti c), h) e i), l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione attivando la procedura di mediazione di cui all'art. 44, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 22, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso della tassa di ammissione e del sovrapprezzo.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in

favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

I conferimenti di soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di Euro 300,00 (trecento/00).

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio, altrimenti la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Esse devono essere comunque offerte in prelazione agli altri soci.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso

deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabilite:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni,
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano 1 (uno) voto.

I soci sovventori persona giuridica, nella domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea. I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a €. 25. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi di soci deceduti;
- 3) dalla riserva straordinaria;
- 4) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale ristorno ai soci cooperatori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 23 (Ristorni)

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito a ciascun socio mediante una o più delle seguenti forme:

a) erogazione diretta;
b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci cooperatori delle diverse categorie, esclusi i soci volontari, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito Regolamento.

Art. 24 (Bilancio Sociale)

Il Consiglio di amministrazione predispone il Bilancio Sociale secondo le previsioni di legge in vigore.

Il Bilancio sociale viene approvato dai soci e ad esso viene data pubblicità secondo le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Sindaco, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal sindaco unico, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci con l'indicazione degli oggetti da trattare.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della cooperativa e invio di comunicazione tramite e-mail, oppure con altro mezzo idoneo a garantire la prova della ricezione da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e il sindaco, se nominato, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche o esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,

ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

Sono compiti dell'Assemblea dei soci:

- a) approvare il bilancio di esercizio e destinare gli utili;
- b) nominare e revocare gli amministratori e determinare il loro compenso;
- c) l'eventuale nomina del sindaco unico e l'eventuale nomina del revisore legale dei conti e la determinazione del relativo compenso;
- d) deliberare sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del presente statuto;
- e) deliberare l'erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;
- f) modificare lo statuto, con verbale redatto dal notaio;
- g) decidere di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) emettere le azioni destinate ai soci sovventori;
- i) approvare i regolamenti interni e, con le maggioranze previste dall'art. 2521, u.c. del codice civile i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica;
- j) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- k) deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- l) deliberare lo scioglimento della Cooperativa, nominare i liquidatori e determinare i relativi poteri;

m) deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti più di un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Nei casi previsti dalle lettere f) g) e l) dell'art. 26 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima e seconda convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

Articolo 29 (Elezione cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria, che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di 1 socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a sette eletti

dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero

La nomina del Presidente o Vice Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, (ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci), ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al sindaco sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al sindaco, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

La convocazione è fatta dal presidente, con almeno tre giorni di preavviso, con comunicazione scritta ai singoli amministratori. E' ammesso l'utilizzo di mezzi di comunicazione informatici (e-mail - fax - Whats-App) purché tracciabili.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono valide qualora vi intervenga la maggioranza dei relativi componenti.

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario, cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori nel corso dell'esercizio, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dal sindaco, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del sindaco, l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del sindaco, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i

poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori Delegati, se nominati.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 38 (Sindaco e Revisione legale dei conti)

Il Sindaco, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, è eletto dai soci.

Il Sindaco resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

La retribuzione annuale del Sindaco è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

La revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge o se deliberata volontariamente dai soci, è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti al Sindaco, oppure, su proposta motivata del Sindaco, ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati a norma del precedente art. 22, lett. c)
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 22, lett. c)
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Il Consiglio di amministrazione potrà elaborare regolamenti societari sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Nel caso tali regolamenti disciplinino i rapporti tra la Cooperativa ed i soci

determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Assemblea delibererà con le maggioranze previste dall'art. 2521, u.c. del codice civile.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 22, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Clausola di conciliazione)

Tutte le controversie che dovessero insorgere aventi ad oggetto l'esistenza, la validità, l'interpretazione, l'inadempimento, e/o la risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e più in generale riguardanti l'esercizio dell'attività sociale ed i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, la società, gli organi amministrativi e di controllo ed i liquidatori, dovranno essere sottoposte al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, secondo il vigente Regolamento di conciliazione - che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato in calce e marginalmente: Santuari Simone; Pellegrini Cesare; Cinzia Bazzanella; Lisa Coslop; Giorgia Pojer; Simion-Irod Andrei; Raffaella Gottardi; Dallabona Matteo; Maria Monauni; Elisa Travaglia; Paolo Piffer; Alessandro Franco. Impronta sigillo.

22 di 22